

L'art. 10, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo "*i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi*".

La circolare n. 7 del 4 aprile 2017 (pag. 154 e ss.) con riguardo alle condizioni generali di deducibilità degli oneri di cui al citato art. 10 del TUIR, ha precisato, tra l'altro, che: la deduzione spetta solo per gli oneri indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge; gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito abbattano il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti (principio di cassa); la deduzione spetta solo se tali oneri restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti; la deduzione può essere fruita solo fino a concorrenza del reddito complessivo.

In relazione al quesito posto è utile richiamare la risoluzione n. 69 del 18 maggio 2006, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei ragionieri e periti commerciali, nella quale è stato precisato che il "*contributo integrativo*" che gli iscritti alla detta Cassa sono tenuti a versare è assistito dal meccanismo della rivalsa e, non concorrendo pertanto alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef, è indeducibile dal reddito dei contribuenti. Tale indeducibilità ricorre anche nell'ipotesi in cui l'iscritto pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo esercita.

Con riferimento invece al "*contributo integrativo minimo*", la medesima risoluzione, considerata la natura previdenziale di tale contributo e la sua obbligatorietà, ha evidenziato che lo stesso è deducibile dal reddito complessivo ai sensi del citato art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR nell'ipotesi in cui sia rimasto effettivamente a carico del contribuente. Infatti, precisa la risoluzione, gli iscritti che nell'anno non raggiungono il volume di affari teorico, sul quale si calcola il contributo integrativo minimo, sono comunque obbligati a versare alla Cassa tale contributo che

necessariamente sarà superiore al contributo integrativo che il professionista può addebitare al committente esercitando la rivalsa. La differenza che ne risulta rimane a completo carico dell'iscritto che non può recuperare dai propri clienti l'onere contributivo. Le considerazioni sopra esposte sono state confermate nella successiva risoluzione n. 25 del 3 marzo 2011 che riguarda l'ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi).

Nel caso di specie, con riferimento alla categoria professionale dei geometri, l'art. 2 del menzionato regolamento sulla contribuzione della Cipag prevede che *"gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo" ( punto 1); "il contributo integrativo non è soggetto ad Irpef e non concorre alla formazione del reddito professionale"(punto 6); gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare comunque un *"importo minimo"* a titolo di contributo integrativo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a dieci volte il contributo minimo soggettivo dovuto per l'anno stesso (punto 4).*

Considerato che la regolamentazione dei contributi dovuti alla Cassa dei ragionieri è analoga a quella dei contributi dovuti alla CIPAG, si deve ritenere che anche i contributi integrativi che i geometri sono tenuti a versare, essendo assistiti dal meccanismo della rivalsa e non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, siano indeducibili dal reddito dei contribuenti.

Ciò anche nel caso in cui il contributo integrativo sia richiesto dalla Cassa a seguito di un maggior volume di affari IVA accertato dall'amministrazione fiscale per un determinato periodo d'imposta, posto che tale indeducibilità ricorre anche nell'ipotesi in cui *"l'iscritto pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo abbia esercitato"* ( risoluzione n. 69 del 2006 citata).

Per quanto concerne, invece, "*il contributo integrativo minimo*" dovuto anche nell'ipotesi in cui il geometra abbia realizzato un limitato volume d'affari o addirittura un volume di affari pari a zero, si ritiene, condividendo la posizione dell'istante, che lo stesso, come chiarito per l'analogo contributo versato da ragionieri e periti commerciali alla propria Cassa di previdenza, considerata la sua natura previdenziale ed il carattere obbligatorio, sia deducibile dal reddito complessivo ai sensi del citato art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, per la parte rimasta effettivamente a carico del professionista.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**Annibale Dodero**

**(firmato digitalmente)**